

FOGLIO INFORMATIVO

Operazioni di sconto di Portafoglio agrario

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COSA E' LO SCONTO DI PORTAFOGLIO AGRARIO

Lo sconto di portafoglio agrario è un finanziamento destinato alla copertura delle spese di conduzione delle attività agricole e zootecniche, sotto forma di prestiti erogati mediante sconto di cambiale agraria a prezzo di mercato, della durata massima di 12 mesi, la cui scadenza deve essere correlata all'epoca di maturazione e di presumibile realizzo dei prodotti.

Il finanziamento tramite sconto di cambiale agraria è destinato a tutti i soggetti che svolgono attività agricole e zootecniche, attività connesse e collaterali alle suddette attività quali agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti.

Per l'erogazione del finanziamento il Cliente deve essere già titolare di un conto corrente presso la Banca.

La Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali (esclusa ipoteca) e/o personali e, nei casi stabiliti dalla legge, la garanzia sussidiaria della Società di Gestione Fondi per l'Agroalimentare, ovvero avallo sulla cambiale agraria.

Il finanziamento è erogato, solitamente in un'unica soluzione, a fronte della firma apposta dal cliente sulla cambiale agraria e delle firme di avallo da parte dei garanti.

Al momento dell'erogazione del finanziamento, al cliente vengono addebitati gli interessi di sconto calcolati al tasso contrattualmente concordato e per tutta la durata della cambiale comprensiva dei giorni banca sconto. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Alla scadenza della cambiale, il prestito potrà essere:

- estinto, mediante rimborso del capitale per un importo pari al valore nominale della cambiale;
- prorogato e decurtato di una quota del capitale, attraverso l'emissione di una nuova cambiale di importo ridotto rispetto alla precedente di una quota proporzionale alla durata del prestito. Al cliente sono addebitati gli interessi di proroga calcolati in base al tasso in vigore, ai giorni di durata della proroga e ai giorni banca proroga.

Principali rischi

- l'impossibilità di beneficiare dell'eventuale discesa dei tassi durante il rimborso del finanziamento.

Per saperne di più: la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto ed eventualmente sull'apertura di credito, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it [sul sito della banca www.sanfelice1893.it] e presso tutte le filiali della banca.

QUANTO PUO' COSTARE LO SCONTO DI CAMBIALE AGRARIA

Ipotesi	Operazione di sconto di importo pari a	25.000,00 Euro	T.A.E.G. 10,06%
	Durata dell'operazione:	12 mesi	
	Tasso debitore nominale annuo di sconto:	7,50%	
	Spese di istruttoria:	375,00 Euro	
	Spese invio di comunicazioni:	2,00 Euro	

Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo su conto corrente nella misura tempo per tempo prevista dalla legge e le spese per l'apertura del conto. Le condizioni di conto corrente, per imprese già clienti della SANFELICE 1893 Banca Popolare, sono le stesse del conto corrente ordinario utilizzato per cassa.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it. I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono a 2 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito: www.sanfelicel1893.it

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca (www.sanfelicel1893.it)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SCONTO DI PORTAFOGLIO AGRARIO

Tasso debitore nominale annuo	7,50%
Modalità di calcolo degli interessi	Interessi anticipate calcolati con riferimento all'anno commerciale
Interessi di mora	Tasso applicato + 2%
Commissioni per operazioni di sconto	0
Giorni banca per il calcolo degli interessi:	
- su nostri sportelli	1
- su sportello altri istituti	1
Imposta sostitutiva	Non applicabile
Imposta di bollo	Non applicabile
Imposta di bollo bancaria	0,1%
Spese invio comunicazioni	Euro 2,00
Spese di sollecito	Euro 8,00
Spese di istruttoria	3,00% con un minimo di Euro 50,00
Spese di voltura	Euro 50,00
Certificazioni interessi	Euro 16,00
Abbandono domanda di finanziamenti	Euro 50,00

ALTRE SPESE

Contributo S.G.F.A. (Società gestione fondi per l'agroalimentare)	0,30% sull'importo del finanziamento nei casi previsti dalla legge per durate fino a 15 mesi
---	--

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente tutto il finanziamento concesso previo pagamento degli interessi e spese dovute.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a
Piazza Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)
fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Giorni Banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicate in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di sconto	Tasso che determina il totale degli interessi che il Cliente paga sulle operazioni di sconto.
Voltura	Cambiamento di intestazione del mutuo e subentro nella posizione del mutuatario
S.G.F.A.	Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare: società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA. Gestisce, ad oggi, gli interventi per il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad Ismea, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del FIG e dal FIG stesso.
Istruttoria	Pratiche, analisi e formalità volte a determinare il merito creditizio del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superior.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
T.A.N.	Tasso annuo nominale: rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.